



# Unione Parmense degli Industriali

Circ.n.107

Prot.n.III/432/224/A.E.I.T.

Parma, 12 febbraio 2013

Oggetto:

Costi minimi: Sentenza di I°

Grado – Tribunale Civile di Roma.

Di particolare interesse per l'area:

TITOLARE
AMMINISTRAZIONE
TRASPORTI
LOGISTICA

A TUTTE LE AZIENDE NOSTRE  
ASSOCIATE

LORO SEDI

Sentenza Tribunale Civile di Roma – Costi Minimi di Sicurezza.

In attesa di conoscere la sentenza di merito del TAR del Lazio sui costi minimi dell'Autotrasporto (nostra circolare n. 709 del 26 ottobre p.v.) e a seguito della nota del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio u.s. nella quale viene illustrato che la scelta di applicare la procedura ordinaria piuttosto che quella speciale per il decreto ingiuntivo non è arbitraria, ma dipende dalla tipologia di contratto tra autotrasportatore e committente, ci preme sottoporre all'attenzione delle aziende associate una recente sentenza relativa ad una controversia fra un autotrasportatore e un committente.

Più in dettaglio, Il Tribunale di Roma nel rigettare una richiesta di sospensiva ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, peraltro emesso dallo stesso tribunale, ha affermato due principi destinati a lasciare il segno su questa controversa materia dei costi minimi.

In estrema sintesi **il giudice ha affermato** che, in primo luogo, **anche in presenza di un contratto quadro stipulato in forma scritta, tale non può essere considerato se per ciascuna prestazione di trasporto non venga stipulato uno specifico contratto scritto che rispetti i requisiti di forma previsti dall'art. 6 del D.Lvo 286/2005.**

Poi viene confermata la motivazione, già sottolineata dal Tar del Lazio all'interno dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensiva dei provvedimenti sui costi minimi: le ragioni addotte dal ricorrente non sono apparse "tali da integrare i gravi motivi previsti dall'art. 649 del codice di procedura civile, anche in considerazione dell'interesse generale alla sicurezza del settore dell'autotrasporto, esplicitato dal legislatore italiano nel comma 4 dell'art. 83 bis."

Peraltro, trattandosi di una sentenza di primo grado di un Tribunale di merito ci pare opportuno e necessario attendere ulteriori sviluppi prima di trarre conseguenze operative.

Nel confermarci a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE  
(Cesare Azzali)

GP/sp